

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1319 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 giugno 2023**  
**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 al fine di rivedere le assegnazioni annuali di**  
**emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2023 al 2030**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2021 al 2030 in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1, 2, e 3, del regolamento (UE) 2018/842, e gli adeguamenti di cui all'articolo 10 dello stesso.
- (2) Il regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha modificato, tra l'altro, l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/842 e ha stabilito il metodo di calcolo dei limiti annuali di emissioni di gas a effetto serra che ciascuno Stato membro è tenuto a rispettare negli anni dal 2023 al 2030.
- (3) È pertanto necessario rivedere le assegnazioni annuali di emissioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/2126.
- (4) La revisione delle assegnazioni annuali di emissioni dovrebbe limitarsi al periodo dal 2023 al 2030, dato che il regolamento (UE) 2023/857 non ha modificato i limiti delle emissioni di gas a effetto serra applicabili agli anni 2021 e 2022. Tuttavia, per chiarezza, è opportuno sostituire integralmente l'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/2126.
- (5) Le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni 2023, 2024 e 2025 devono essere stabilite sulla base di una traiettoria lineare che inizia nel 2022 dall'assegnazione annuale di emissioni di un determinato Stato membro e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 della tabella dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/842.
- (6) Le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2026 al 2030 devono essere stabilite sulla base di una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas a effetto serra di tale Stato membro nel 2021, 2022 e 2023. La media sarà determinata dopo una revisione completa dei dati dell'inventario trasmessi dagli Stati membri per gli anni in questione. La revisione sarà effettuata nel 2025 dalla Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente. Finché non sarà ultimata, le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2026 al 2030 rimarranno indeterminate.

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

- (7) I valori risultanti delle assegnazioni annuali di emissioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 devono essere adeguati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/842. Le emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti fissi esclusi dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, notificate dagli Stati membri alla Commissione in conformità di tale articolo, nella misura in cui sono escluse dal tetto massimo di emissioni dell'Unione a norma di tale direttiva dal 2021 in poi, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Di conseguenza, i quantitativi dedotti dal tetto massimo sono sommati alle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri interessati per gli anni 2023, 2024 e 2025.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(4)</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**Assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo dal 2021 al 2030 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, adeguate conformemente all'articolo 10 del predetto regolamento**

Stato membro	Valore adeguato dell'assegnazione annuale di emissioni in tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalente									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belgio	71 141 629	69 130 741	65 895 769	62 660 796	59 425 824	-	-	-	-	-
Bulgaria	27 116 956	25 159 860	24 526 596	23 893 332	23 260 068	-	-	-	-	-
Cechia	65 984 531	60 913 974	59 309 017	57 704 060	56 099 103	-	-	-	-	-
Danimarca	32 127 535	31 293 868	29 905 140	28 516 412	27 127 684	-	-	-	-	-
Germania	427 306 142	413 224 443	391 872 325	370 518 122	349 163 918	-	-	-	-	-
Estonia	6 223 937	6 001 620	5 840 050	5 678 481	5 516 911	-	-	-	-	-
Irlanda	43 479 402	42 357 392	40 520 068	38 682 744	36 845 421	-	-	-	-	-
Grecia	46 227 407	46 969 645	47 184 382	47 399 120	47 613 857	-	-	-	-	-
Spagna	200 997 922	198 671 005	192 805 142	186 904 935	181 004 728	-	-	-	-	-
Francia	335 726 735	326 506 522	312 021 691	297 535 364	283 049 038	-	-	-	-	-
Croazia	17 661 355	16 544 497	16 357 415	16 170 092	15 982 770	-	-	-	-	-
Italia	273 503 734	268 765 611	259 438 502	250 077 347	240 716 193	-	-	-	-	-
Cipro	4 072 960	3 980 718	3 845 808	3 710 898	3 575 989	-	-	-	-	-
Lettonia	10 649 507	8 854 834	8 640 002	8 425 170	8 210 339	-	-	-	-	-
Lituania	16 112 304	13 717 534	13 292 727	12 867 920	12 443 113	-	-	-	-	-
Lussemburgo	8 406 740	8 147 070	7 760 948	7 374 826	6 988 704	-	-	-	-	-
Ungheria	49 906 277	43 342 400	42 785 010	42 227 619	41 670 229	-	-	-	-	-
Malta	2 065 044	1 239 449	1 187 854	1 136 258	1 084 663	-	-	-	-	-
Paesi Bassi	98 513 233	96 677 516	92 920 117	89 162 718	85 405 318	-	-	-	-	-
Austria	48 768 448	47 402 495	45 181 662	42 960 829	40 739 996	-	-	-	-	-
Polonia	215 005 372	204 376 828	198 630 308	192 883 787	187 137 267	-	-	-	-	-
Portogallo	42 526 461	40 821 093	40 059 679	39 296 448	38 533 217	-	-	-	-	-
Romania	87 878 093	76 914 871	75 837 989	74 761 106	73 684 224	-	-	-	-	-
Slovenia	11 403 194	11 107 762	10 813 744	10 515 484	10 217 224	-	-	-	-	-
Slovacchia	23 410 477	21 151 422	20 743 118	20 334 813	19 926 509	-	-	-	-	-
Finlandia	28 840 335	27 970 110	26 626 337	25 282 565	23 938 792	-	-	-	-	-
Svezia	31 331 358	30 731 996	29 592 278	28 452 560	27 312 842	-	-	-	-	-»»